

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2293-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PELLICINI)

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 2003

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri

e dal Ministro della difesa

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(V. Stampato Camera n. 3319)

*approvato dalla Camera dei deputati il 28 maggio 2003*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 maggio 2003*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo italo-uzbeko sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa nel settore doganale, firmato nel 2000, ricalca il modello consolidato degli accordi stipulati nello stesso settore con altri Paesi già appartenenti all'Unione sovietica.

L'Accordo impegna i due Paesi contraenti a fornirsi reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive autorità doganali, al fine di assicurare la piena osservanza delle rispettive legislazioni doganali, nonché a prevenire e reprimere eventuali violazioni delle normative stesse.

Fra le disposizioni dell'Accordo, meritano particolare menzione quelle, contenute negli articoli da 6 a 18, nelle quali sono individuati gli strumenti di reciproca assistenza, che si sostanziano nello scambio di informazioni, di esperienze e di *dossier*, nell'assistenza tecnica attraverso l'invio di funzionari esperti, nell'avvio di indagini nel proprio ambito di competenza su richiesta dell'altra amministrazione doganale e nell'istituzione di una commissione mista competente per

l'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo.

Il disegno di legge di ratifica, già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di quattro articoli, che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine d'esecuzione, la quantificazione degli oneri - indicati in 20.580 euro annui - con la relativa copertura finanziaria, e la previsione relativa all'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Accordo, promosso in funzione della lotta alle frodi ed al traffico illecito di stupefacenti, potrà certamente favorire l'intensificazione dell'interscambio commerciale fra i due Paesi contraenti.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PELLICINI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

24 giugno 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: FERRARA)

2 luglio 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge,

premessò che dal dibattito è emerso che le funzioni di interpretariato e traduzione di cui all'articolo 19 dell'Accordo vengono svolte dai funzionari dell'Agenzia delle dogane che partecipano alle riunioni e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri;

considerato, tuttavia, che il medesimo articolo prevede anche l'eventualità che, ove tali attività non vengano svolte da funzionari dello Stato, gli oneri connessi siano pari a carico delle Amministrazioni doganali richiedenti;

per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo osservando l'opportunità di migliorare la corrispondenza tra le previsioni normative ed i contenuti della prescritta relazione tecnica, sia per quanto attiene ai profili di quantificazione che a quelli di copertura.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 20.580 euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



